

Pescara, 9 dicembre 2008
Prot. 4207/2008
Oggetto: Lettera informativa n. 68/08

1) SPORTELLO PER IL CITTADINO - ELENCO AVVOCATI

Si porta a conoscenza degli iscritti che il 31.01.2009 sarà predisposto l'elenco degli avvocati iscritti allo *Sportello per il cittadino*, istituito con delibera COA 19.03.2008 e comunicato con lettera informativa n. 24 del 20.03.08.

I Collegi interessati dovranno far pervenire le domande di iscrizione presso la Segreteria dell'Ordine **entro e non oltre il 30.12.2008** utilizzando il modello allegato.

Per quanto attiene al previsto requisito della iscrizione negli elenchi per l'assegnazione degli incarichi professionali di cui all'art. 16 Reg. Att. L. 241/90 (art. 3.5 del Regolamento istitutivo dello Sportello), si precisa che, nel lasso temporale in essere a tutto il 31.01.2009, ci si avvarrà degli elenchi attualmente esistenti presso il COA; detti elenchi saranno successivamente rinnovati il 30.12.2009 secondo le modalità descritte al **n. 2** della presente informativa.

Si segnala, inoltre, che, a partire dai prossimi aggiornamenti, per ottenere o conservare l'iscrizione sia negli elenchi dello *Sportello per il Cittadino* che in quelli ex art. 16 Reg. Att. L. 241/90, l'avvocato dovrà annualmente dimostrare di avere assolto agli obblighi formativi ai sensi dell'art. 2 comma V ed art. 11 comma V del Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF in data 13.7.07. ⁽¹⁾

Si allegano: modello di domanda, Regolamento istitutivo e Regolamento di attuazione dello *Sportello per il cittadino* come modificati con delibera COA 20.11.2008.

2) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE L. 241/90

Si portano a conoscenza degli iscritti le seguenti modifiche agli artt. 16, 17, 17bis, 18 e 19 del Reg. Att. L. 241/90 approvate dal Consiglio in data 20.11.2008:

Assegnazione Incarichi Professionali

Art. 16 - Sono istituiti presso il Consiglio dell'Ordine elenchi di avvocati iscritti all'Albo di Pescara formati distintamente secondo le seguenti materie:

- Diritto delle persone della famiglia e delle successioni
- Diritti reali, delle obbligazioni e contratti
- Diritto del lavoro (autonomo e subordinato) e della previdenza sociale; pubblico impiego
- Diritto commerciale bancario e industriale
- Responsabilità civile
- Procedure esecutive
- Procedure concorsuali
- Diritto internazionale e della Comunità Europea
- Diritto penale
- Diritto amministrativo
- Diritto tributario

L'elenco relativo alle "procedure concorsuali" è suddiviso nelle fasce A e B: nella fascia A possono essere inseriti gli avvocati con almeno dodici anni di iscrizione all'Albo, nella fascia B possono essere inseriti gli avvocati con anzianità di iscrizione inferiore.

¹ (art. 11 co. 5) Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione **non meno di 10 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.**

(art. 2 co. 5 - *in vigore dal 01.01.2011*) L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui al precedente articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di **30 crediti formativi** nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.

Coloro i quali non intendono essere nominati esclusivamente difensori di organi di procedure concorsuali devono farne esplicita menzione nella domanda di iscrizione ed i loro nominativi saranno contraddistinti con un asterisco nell'elenco relativo alle procedure concorsuali.

Art. 17 - Ciascun avvocato non può essere inserito in più di due degli elenchi di cui all'articolo precedente. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco prescelto l'avvocato dovrà documentare di aver patrocinato almeno quattro cause o procedure nel *triennio* precedente aventi ad oggetto questioni attinenti alla specifica materia, *nonché di avere assolto agli obblighi formativi ai sensi dell'art. 2 comma V ed art. 11 comma V del regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13.7.2007*

Art. 17 bis - *Per mantenere l'iscrizione nell'elenco prescelto l'avvocato dovrà dichiarare di avere assolto gli obblighi formativi di cui all'art. 2 comma V e art. 11 comma V del regolamento per la formazione continua approvato dal C.N.F. in data 13.7.2007.*

Art. 18 - L'iscrizione a ciascun elenco avviene su richiesta dell'interessato ed è subordinata alla verifica da parte del Consiglio della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17.

Gli elenchi verranno aggiornati entro il 30 dicembre di ogni anno a partire dal 30.12.2009.

Art. 19 - *Le domande di prima iscrizione o di variazione e le dichiarazioni ex art. 17bis del presente Regolamento devono essere depositate entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine.*

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Roberta Colitti

Il Presidente
F.to Avv. Lucio Stenio de Benedictis